



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 449 del 10/06/2026

Oggetto: ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 68 DEL 21/05/2026. PROGETTO DI ANALISI ORGANIZZATIVA INTERNA FINALIZZATO ALL'EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI, ALLA MAPPATURA DEI CARICHI DI LAVORO E AL SUPPORTO ISTRUTTORIO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIAO. APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA COMPARATIVA (MANIFESTAZIONE DI INTERESSE) PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DISPONIBILE A PRESTARE, A TITOLO GRATUITO, SUPPORTO TECNICO-METODOLOGICO SPECIALISTICO, QUALE INCARICO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A CONTENUTO OPERATIVO A TITOLO GRATUITO (ART. 7, COMMI 6 E 6-BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001; REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON D.G.C. N. 24 DEL 09/03/2009).

IL RESPONSABILE DELL' AREA

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 46 del 30 dicembre 2025, di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione per l'Area Organizzazione a decorrere dal giorno 01 gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 21/05/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta, quale atto di indirizzo, ha avviato il progetto di analisi organizzativa interna in oggetto, ne ha stabilito la natura istruttoria, ricognitiva e conoscitiva, ha demandato al Responsabile dell'Area competente in materia di organizzazione e personale l'adozione degli atti gestionali conseguenti (punto 5) e ha precisato (punto 6) che l'eventuale acquisizione di supporti esterni dovrà essere oggetto di separato procedimento gestionale, previa verifica dei presupposti di legge e nel rispetto della normativa in materia di incarichi esterni, trasparenza, imparzialità, pubblicità, prevenzione dei conflitti di interesse e protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che l'attuazione del progetto richiede competenze metodologiche altamente specialistiche in materia di analisi e mappatura dei processi, misurazione dei carichi di lavoro, reingegnerizzazione organizzativa e programmazione del fabbisogno del personale connessa agli strumenti del PIAO;

DATO ATTO che è stata condotta apposita istruttoria sulla consistenza e sull'impiego delle professionalità interne, posto che l'attuazione del progetto richiede competenze metodologiche altamente specialistiche, e segnatamente: tecniche di analisi e mappatura

dei processi (process mapping); metodologie di misurazione e analisi dei carichi di lavoro; tecniche di reingegnerizzazione e semplificazione organizzativa; metodologie di programmazione del fabbisogno del personale connesse agli strumenti del PIAO. Si tratta di competenze di carattere temporaneo e non continuativo, riferite a una specifica fase ricognitiva e non a funzioni ordinarie dell'Ente.

DATO ATTO che è stata condotta la ricognizione dei profili professionali in servizio e delle relative competenze, sulla base della dotazione organica, dei profili di inquadramento, dei fascicoli formativi e delle esperienze professionali note agli atti. Dalla ricognizione è emerso che l'Ente dispone di professionalità amministrative, contabili, tecniche e socio-amministrative adeguate all'ordinaria gestione dei servizi, ma non di figure in possesso di specifica e comprovata esperienza in metodologie strutturate di process mapping, workload analysis, reingegnerizzazione organizzativa e correlazione tecnica tra analisi dei processi e programmazione del fabbisogno del personale nell'ambito del PIAO. La presente verifica non si fonda sulla mera saturazione dei carichi di lavoro del personale in servizio, ma sull'accertata assenza, all'interno dell'Ente, di professionalità dotate delle specifiche competenze metodologiche richieste per l'esecuzione dell'attività.

DATO ATTO che, all'esito di tale istruttoria, è stata accertata l'assenza, all'interno dell'Ente, di una professionalità dotata delle predette competenze altamente tecniche e specialistiche, non sopperibile mediante riorganizzazione dei carichi del personale in servizio, sicché ricorrono i presupposti per il ricorso a un incarico individuale a soggetto esterno ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, da conferire previa procedura comparativa ai sensi del comma 6-bis del medesimo articolo e degli artt. 6 e 7 del Regolamento comunale;

DATO ATTO che l'incarico mutua dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 i soli presupposti sostanziali – accertata carenza di professionalità interne, natura temporanea e altamente qualificata della prestazione, oggetto determinato e coerente con le competenze attribuite all'Ente, selezione comparativa ai sensi del comma 6-bis – i quali presidiano la legalità, l'imparzialità e la prevenzione del danno erariale a prescindere dall'onerosità del rapporto; e che, configurandosi – quanto al regime economico – quale incarico individuale di collaborazione autonoma a titolo gratuito, figura atipica ammessa nell'ordinamento, non operano nei suoi confronti i presupposti e i vincoli propri degli incarichi onerosi (ivi compresa la preventiva determinazione del compenso) né i limiti di spesa, di programmazione e di trasmissione al controllo che presuppongono una spesa, in quanto tali vincoli – avendo natura di norme limitative e di contenimento della spesa – sono di stretta interpretazione e non si estendono, in via analogica, all'incarico privo di compenso;

DATO ATTO che l'incarico in oggetto si configura quale incarico individuale di collaborazione autonoma, di natura occasionale, riconducibile alla tipologia "a contenuto operativo" di cui all'art. 2, comma 3, lett. d), del Regolamento per il conferimento degli incarichi individuali di collaborazione autonoma (D.G.C. n. 24 del 09/03/2009), in quanto consistente in prestazioni tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'Amministrazione (mappature, analisi, elementi istruttori), e non in attività di consulenza intesa quale espressione di pareri, valutazioni o giudizi su specifiche questioni;

DATO ATTO che, in ragione della piena ed effettiva gratuità, l'incarico non comporta spesa e non incide sul limite economico annuale per il conferimento di incarichi di cui all'art. 3 del citato Regolamento, né necessita di previsione nel programma di cui all'art. 3, comma 55, della L. n. 244/2007 e all'art. 4 del Regolamento – istituti funzionali al contenimento e alla programmazione della spesa per incarichi – risultando comunque l'attività riconducibile

alle attività istituzionali stabilite dalla legge in materia di organizzazione e di aggiornamento del PIAO;

RITENUTO necessario, in coerenza con il punto 6 della deliberazione G.C. n. 68/2026 e con i principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità e par condicio, individuare il soggetto cui affidare il supporto tecnico-metodologico – da qualificarsi quale incarico individuale di collaborazione autonoma a contenuto operativo a titolo gratuito e non quale mera liberalità – mediante preventiva procedura comparativa ad evidenza pubblica ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento, e a tal fine di approvare apposito avviso, aperto a professionisti, a soggetti collocati in quiescenza e a dipendenti di altra pubblica amministrazione;

DATO ATTO che l'incarico sarà conferito a titolo di piena ed effettiva gratuità, senza alcun onere diretto o indiretto a carico dell'Ente, e che la disponibilità a prestare l'attività gratuitamente costituisce, unitamente alle ulteriori condizioni di seguito indicate, requisito di partecipazione, coerentemente con la natura atipica, istruttoria e a contenuto operativo della prestazione;

RICHIAMATO il quadro normativo di riferimento e, in particolare:

- l'art. 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, quale fondamento sostanziale dell'incarico individuale di lavoro autonomo e della relativa procedura comparativa, di cui si mutuano i presupposti sostanziali in quanto compatibili con la gratuità;
- l'art. 13 del D.Lgs. n. 36/2023, a mente del quale le disposizioni del Codice dei contratti pubblici non si applicano ai contratti a titolo gratuito, anche qualora offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto;
- l'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, richiamato in via meramente sistematica e ad abundantiam, a mente del quale le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese gratuitamente dai professionisti salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione;
- la L. n. 49/2023, in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, disciplina che presuppone un rapporto a titolo oneroso e prestazioni professionali tipiche parametriche, qui non ricorrenti, e che – secondo l'orientamento giurisprudenziale amministrativo – impone che il compenso, ove previsto, sia equo, senza però impedire che esso sia del tutto assente, ferma la garanzia dell'imparzialità e di criteri di scelta certi, oggettivi e conoscibili;
- il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 5 giugno 2024, in materia di affidamento dei contratti a titolo gratuito, secondo cui l'esclusione di tali contratti dall'ambito di applicazione del Codice (art. 13) non è incondizionata e impone comunque il rispetto dei principi di legalità, trasparenza, fiducia e accesso al mercato, dell'obbligo di motivazione ex art. 3 della L. n. 241/1990, della verifica di affidabilità e adeguatezza dell'affidatario, dell'assenza di conflitti di interesse e degli obblighi di pubblicazione;
- l'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 (conv. L. n. 135/2012), che consente il conferimento di incarichi a soggetti collocati in quiescenza esclusivamente a titolo gratuito e per durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile;
- l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di incompatibilità e di regime degli incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici; l'art. 6-bis della L. n. 241/1990, la L. n. 190/2012 e il D.P.R. n. 62/2013 in materia di conflitto di interessi; l'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza; il Regolamento comunale approvato con D.G.C. n. 24 del 09/03/2009;

DATO ATTO che l'incarico ha ad oggetto un'attività atipica di supporto istruttorio, conoscitivo e ricognitivo, a contenuto operativo, non costituente prestazione d'opera intellettuale tipica riservata soggetta a tariffe o parametri, sicché esula dall'ambito applicativo della disciplina dell'equo compenso (L. n. 49/2023), che presuppone un rapporto a titolo oneroso e prestazioni professionali parametrate; che, essendo reso a titolo di piena ed effettiva gratuità, l'incarico è altresì escluso dall'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 36/2023 ai sensi dell'art. 13 del medesimo; e che il richiamo all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 è operato *ad abundantiam*, quale mero indice sistematico di coerenza dell'ordinamento; e dando atto che, anche a voler ricondurre la prestazione all'area professionale, la disciplina dell'equo compenso – secondo l'orientamento giurisprudenziale amministrativo – impone che il compenso, ove previsto, sia equo, ma non ne impone la previsione, non ostando dunque alla gratuità ove eccezionale e adeguatamente motivata e ove garantiti l'imparzialità e criteri di scelta certi, oggettivi e conoscibili; che la scelta della gratuità è in ogni caso eccezionale e adeguatamente motivata dalle seguenti, concorrenti circostanze: (i) la riscontrata carenza assoluta di professionalità interne dotate delle competenze richieste; (ii) la natura meramente istruttorio, conoscitivo e ricognitivo dell'attività, a contenuto operativo, priva di carattere progettuale e non costituente prestazione professionale tipica riservata; (iii) la selezione del soggetto mediante avviso pubblico, a garanzia di concorrenza, trasparenza e imparzialità; (iv) l'espressa esclusione di qualsiasi vantaggio economico, diretto o indiretto, attuale o futuro, e il divieto di uso strumentale dell'incarico, ivi compreso il divieto di conferimento, in favore del medesimo soggetto, di successivi incarichi o affidamenti onerosi comunque connessi al progetto, così da prevenire ogni vantaggio competitivo sleale nella eventuale, successiva fase di contrattazione, in coerenza con le indicazioni del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 5 giugno 2024;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente e che, pertanto, non necessita del visto di regolarità contabile ex artt. 147-bis e 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VERIFICATA l'insussistenza, in capo al sottoscritto Responsabile, di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, in relazione al presente procedimento;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 165/2001, il D.Lgs. n. 36/2023 (in particolare gli artt. 8 e 13), la L. n. 49/2023, il D.L. n. 95/2012, la L. n. 190/2012, il D.P.R. n. 62/2013, la L. n. 241/1990, il D.Lgs. n. 33/2013, il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 5 giugno 2024 in materia di affidamento dei contratti a titolo gratuito, il Regolamento (UE) 2016/679 e il D.Lgs. n. 196/2003, il D.P.R. n. 445/2000, lo Statuto comunale, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il Regolamento per il conferimento degli incarichi individuali di collaborazione autonoma (D.G.C. n. 24 del 09/03/2009) e il vigente PIAO dell'Ente;

DETERMINA

- 1) DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) DI APPROVARE l'avviso pubblico per procedura comparativa – manifestazione di interesse (Allegato A) e l'unito modello di domanda e dichiarazione sostitutiva (Allegato B), per l'individuazione di un soggetto disponibile a prestare, a titolo esclusivamente gratuito, supporto tecnico-metodologico specialistico al progetto di analisi organizzativa interna di

cui alla deliberazione G.C. n. 68/2026, quale incarico individuale di collaborazione autonoma a contenuto operativo a titolo gratuito, di cui si mutuano i presupposti sostanziali dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, nel rispetto del Regolamento (D.G.C. n. 24/2009).

3) DI DARE ATTO che l'avviso è aperto a professionisti dotati di comprovata specializzazione, a soggetti collocati in quiescenza (ai quali l'incarico può essere conferito esclusivamente a titolo gratuito ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012) e a dipendenti di altra pubblica amministrazione, previa comunicazione e acquisizione del nulla osta/verifica di insussistenza di cause di incompatibilità dell'amministrazione di appartenenza ai sensi e nei limiti dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, trattandosi di incarico a titolo gratuito.

4) DI STABILIRE che l'incarico sarà reso a titolo di piena ed effettiva gratuità, senza alcun compenso, gettone, indennità, rimborso spese o utilità economica comunque denominata, e che non potrà derivarne, in favore del soggetto incaricato, alcun vantaggio diretto o indiretto, attuale o futuro, né il conferimento di successivi incarichi o affidamenti onerosi comunque connessi al progetto.

5) DI PUBBLICARE il presente provvedimento e l'avviso all'Albo pretorio on line e nella sezione "Amministrazione Trasparente – Consulenti e collaboratori" del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, fissando per la presentazione delle candidature un termine non inferiore a quindici giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla pubblicazione, in coerenza con l'art. 6 del Regolamento; nonché, in via prudenziale e di trasparenza rafforzata – in coerenza con i principi di legalità, trasparenza, concorrenza e prevenzione dei conflitti di interesse richiamati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per gli affidamenti a titolo gratuito – di darne notizia anche nella sezione "Bandi di gara e contratti" (o sottosezione analoga dedicata agli affidamenti a titolo gratuito), con indicazione della struttura proponente, dell'oggetto, dell'atto di avvio, della durata e della natura gratuita dell'incarico.

6) DI DARE ATTO che il conferimento dell'incarico, l'approvazione del relativo disciplinare e ogni ulteriore adempimento conseguente saranno disposti con successivo provvedimento gestionale, all'esito della valutazione comparativa delle candidature pervenute, il cui esito sarà verbalizzato e pubblicato.

7) DI DARE ATTO che il presente avviso è finalizzato a una procedura comparativa per il conferimento dell'incarico e che l'Amministrazione si riserva, con provvedimento motivato e per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, di non procedere al conferimento ovvero di sospendere, modificare o revocare la procedura, nel rispetto dei principi di buona fede e di par condicio, fermo restando che la mera partecipazione non ingenera affidamento qualificato al conferimento.

8) DI INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, il sottoscritto Responsabile dell'Area Organizzazione.

9) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che il sottoscritto, in relazione al presente procedimento, dichiara l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(AFKER MATTEO)
con firma digitale**